

Posto che i beni immobili appartenenti a soggetti privati ma qualificati come bellezza naturale costituiscono, sin dall'origine, una categoria di interesse pubblico, in virtù delle particolari qualità che ad essi ineriscono, come previste dalla legge, qualora una Pubblica Amministrazione imponesse vincoli paesaggistici a tali beni, non va a modificarne la qualità, né a determinare alcuna compressione del diritto su di essi, in quanto connaturato a tali beni il limite che il vincolo imposto si è limitato ad evidenziare. Il su esposto principio, oltre che in relazione ai beni immobili di proprietà privata, deve intendersi applicabile anche in ordine alla istituzione delle aree naturali protette, quale quella di cui qui si discute (specificamente una cava), in quanto l'imposizione dei vincoli ad essa sottesa discende dall'esigenza di salvaguardare il territorio che, per le sue intrinseche caratteristiche ambientali, è stato ritenuto meritevole di particolare tutela ai fini della conservazione dell'eccezionale habitat naturale ancora caratterizzante il medesimo. Rilevata la natura dell'area in oggetto, tenuto conto che l'attività di cava costituisce, comunque, attività oggetto di autorizzazione da parte della P.A., per tanto revocabile tutte le volte in cui subentrino elementi impeditivi della stessa, quale certamente è l'inclusione del bacino di cava in un'area protetta a fini di tutela ambientale, deve escludersi che in capo alle originarie ricorrenti fosse configurabile la sussistenza di diritti quesiti (esse, tra l'altro, non contestano le scelte di carattere generale operate dall'Amministrazione, né pongono in discussione gli apprezzamenti che l'hanno indotta a ritenere meritevoli di tutela le aree in discussione).

Cons. Stato Sez. VI Sent., 25/08/2009, n. 5058

Esigenze ambientali possono essere perseguite con il provvedimento impositivo del vincolo indiretto, purché tali esigenze siano finalizzate comunque ad una migliore fruizione collettiva del bene e non siano esclusive (sicché il provvedimento impositivo di tale vincolo è da ritenere illegittimo solo ove persegua in via esclusiva finalità di tutela paesaggistica) (Conferma della sentenza del T.a.r. dell'Umbria, n. 724/2009).

Cons. Stato Sez. VI, 06/06/2011, n. 3354

.....
Un'area di interesse archeologico e storico già vincolata è per sua natura riservata alla fruizione del pubblico (condizione che è propria di ogni tratturo); tale area non è quindi suscettibile, in via di principio, di specifiche limitazioni dipendenti da esigenze di soggetti privati e relative alla realizzazione di opere (come un giardino a prato) che tendono semplicemente a riservare all'uso esclusivo di un singolo un bene di interesse generale senza che si presentino ragioni urbanistiche, produttive o di altra natura idonee a comprimere la tutela predisposta in via generale dall'ordinamento.

T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 24/05/2011, n. 292

.....
Il paesaggio è un valore costituzionale primario e, pertanto, l'autorità amministrativa -in sede di autorizzazione paesaggistica- non deve svolgere una ponderazione comparativa tra un interesse primario ed un interesse secondario, ma unicamente operare un giudizio in concreto circa il rispetto da parte dell'intervento progettato delle esigenze connesse alla tutela del paesaggio stesso. La determinazione dell'ente locale deve, dunque, essere motivata anche quando abbia contenuto positivo, favorevole al richiedente.

T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 03/05/2011, n. 823

.....
Le valutazioni fatte dalla Soprintendenza dei Beni Culturali su progetti (nonché su istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica) relativi ad aree vincolate sono espressione di discrezionalità tecnica e, pertanto, sono sindacabili in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta ed errore di fatto.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 19/04/2011, n. 769

.....
La legittimazione ad agire deve essere riconosciuta alle associazioni ambientaliste, cui si riferiscono gli artt.13 e 18 comma 5 della legge 349/1986, sia in rapporto alla tutela degli interessi

ambientali in senso stretto compendiati dalla presenza di un apposito vincolo, sia per gli interessi ambientali in senso lato, comprendenti la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e della qualità della vita (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia - Milano, sez. II, n. 1452/2010) .

Cons. Stato Sez. IV, 14/04/2011, n. 2329

RIFERIMENTI NORMATIVI

L 08/07/1986, n. 349, art. 13

L 08/07/1986, n. 349, art. 18

.....
Non può essere disconosciuto l'interesse individuale all'impugnazione di chi, risiedendo in prossimità del sito individuato per la realizzazione di opere o impianti forieri di possibili impatti sull'ambiente, riveste una posizione qualificata dallo stabile collegamento con l'area interessata e dai rischi per l'uomo - primo dei fattori che concorrono a comporre la nozione comunitaria e nazionale, di "ambiente" - di volta in volta legati alle caratteristiche tecnico-funzionali dell'opera. Alla stregua del criterio della vicinanza alla fonte della lesione paventata, la proposizione dell'azione individuale deve ritenersi perciò consentita ogniqualvolta essa tenda a prevenire o eliminare il pregiudizio derivante al singolo dalla compromissione degli interessi ambientali , ecologici e paesaggistici coinvolti dall'azione amministrativa, fermo restando che il pregiudizio non necessariamente deve investire la salute degli interessati, ma può anche farsi consistere in un pregiudizio ambientale "indiretto", consistente nella diminuzione del valore economico dei beni situati nelle vicinanze dell'opera o dell'impianto.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 16/03/2011, n. 464

.....
L'avvenuta parziale compromissione di un'area vincolata non giustifica il rilascio di provvedimenti - quale, ad esempio, un'autorizzazione paesaggistica in sanatoria - atti a comportarne l'ulteriore degrado, ma richiede, semmai, una maggiore attenzione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo al fine di preservare gli spazi residui da un ulteriore "vulnus" dei valori ambientali tutelati.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 15/03/2011, n. 2349

.....
Il provvedimento impositivo del vincolo archeologico deve indicare il bene oggetto del vincolo, le cose in funzione delle quali esso è imposto e le ragioni della tutela. Ai fini dell'assolvimento del predetto onere è peraltro sufficiente l'enunciazione della sintesi della valutazione eseguita.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 14/03/2011, n. 451

Il vincolo archeologico è espressione di valutazioni tecnico-discrezionali, sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della congruità e della logicità della motivazione, e la sua ampiezza, finalizzata a creare una fascia di rispetto intorno al bene archeologico, è sindacabile in sede di legittimità soltanto per macroscopica incongruenza e illogicità.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 14/03/2011, n. 451

-.....Ai sensi dell'art. 167, quarto comma, del codice dei beni culturali, d.lgs. n. 42/2004, "l'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma quinto, nei seguenti casi: a) per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001". In base all'art. 146, comma quarto, del d.lgs. n. 42/2004, "fuori dai casi di cui all'art. 167, commi quarto e quinto, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale degli interventi".

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 09/03/2011, n. 415

RIFERIMENTI NORMATIVI

DLT 22/01/2004, n. 42, art. 146
DLT 22/01/2004, n. 42, art. 167
DPR 06/06/2001, n. 380, art. 3

.....
Il divieto di edificazione, entro 150 metri dalla battigia, sancito dall'art. 15 della legge Regionale n. 78/1976 Sicilia ha come destinatari, in base alle successive leggi regionali 30 aprile 1991, n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994, n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro detta fascia di rispetto.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 09/03/2011, n. 413

RIFERIMENTI NORMATIVI

LR 31/05/1994, n. 17, art. 6, regione Sicilia
LR 30/04/1991, n. 15, art. 2, regione Sicilia
LR 12/06/1976, n. 78, art. 15, regione Sicilia

.....
Il vincolo di inedificabilità contenuto in un piano territoriale paesistico, che riveli una qualità insita nel bene, sì che la proprietà su di esso è da intendere limitata fin dall'origine, è da considerare vincolo conformativo, come tale non soggetto a decadenza.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 14/02/2011, n. 1390

.....
Sotto il profilo costituzionale, la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" è affidata in primo luogo alla competenza esclusiva dello Stato, mentre è attribuita alla legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) la "valorizzazione dei beni ambientali". L'art. 117 della Costituzione, in realtà non menziona direttamente tra le materie nominate "il paesaggio", ma la predetta disposizione deve essere coordinata con l'art. 9 Cost. che, con una delle disposizioni fondamentali, assegna la "tutela del paesaggio alla Repubblica, e quindi, quando siano in gioco interessi nazionali, allo Stato.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 04/02/2011, n. 1042

RIFERIMENTI NORMATIVI

COST Art. 9
COST Art. 117

.....
Il principio fondamentale della tutela del "paesaggio" senza altre specificazioni, impone la conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali in attuazione del disposto dell'art. 9 Cost., per cui la tutela ambientale e paesaggistica precede e comunque costituisce un limite per gli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni, in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e degli enti locali in tema di urbanistica e di sviluppo edilizio.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 04/02/2011, n. 1040

.....